

**AREA SPORT E TEMPO LIBERO
SERVIZIO GESTIONE SPORT**

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO MUNICIPALE
DI BASE SITO IN VIA PLAVA 66 "ALL'A.S.D CIRCOLO MIRAFIORI CIME BIANCHE".**

Premesso che la Città ha l'interesse di assegnare la gestione dell'impianto sportivo sito in via Plava con la presente scrittura privata non autenticata tra la **CITTA' DI TORINO**, con sede in piazza Palazzo di Città n. 1, Torino C.F. 00514490010 in questo atto rappresentata dal Dirigente del Servizio Contratti, Dr. **Giuseppe Bianciotto**, nato a Torino il 24 giugno 1954, domiciliato per la carica in Torino presso il Palazzo Municipale, in ottemperanza dell'art. 61, comma 2° del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti, approvato con deliberazione Consiglio Comunale 10 settembre 2012 (mecc. n. 2011 08018/003), esecutiva dal 24 settembre 2012 e l'A.S.D. Circolo Mirafiori Cime Bianche, con sede in Torino Via Plava 66 – C.F. 97558540015 - nella persona del legale rappresentante Sig. Antonio ZANETTI nato a Viadana (MN) il 19 novembre del 1931, abitante in Torino, Via Plava n. 53 – C.F. ZNT NTN 31S 19L 826X; come risulta da idonea certificazione acquisita agli atti del Comune, in esecuzione della deliberazione n. mecc. _____ del Consiglio Comunale del _____, esecutiva dal _____, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Descrizione dell'impianto

La Città di Torino assegna all'associazione "A.S.D. Circolo Mirafiori Cime Bianche", di seguito denominata concessionario, la struttura Sportiva di base sita in Via Plava 66, delle dimensioni totali di mq. 587 circa e comprendente:

- n. 6 campi bocce in terra, illuminati e recintati di 560 mq. (m. 28 x 20);
- un locale adibito a sede sociale di mq. 27 circa (mc. 81) inserito all'interno di un fabbricato ad uso promiscuo (centro incontro, alloggio di custodia).

Il concessionario effettuerà la gestione per lo svolgimento di attività sportive, ricreative, culturali nell'ambito delle funzioni societarie compatibili con l'impianto stesso e la sua destinazione.

L'immobile è consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

ART. 2

**Lavori di adeguamento e miglioria
Nuove Opere**

Il concessionario, in osservanza delle condizioni contrattuali, potrà realizzare eventuali lavori di miglioria con le modalità previste dalle Leggi e Regolamenti vigenti in materia.

In particolare dovrà provvedere all'eliminazione delle barriere architettoniche dall'impianto nonché alla messa a norma dell'impianto sportivo.

Rientrano prioritariamente nei lavori di miglioria gli interventi volti al risparmio energetico ed utilizzo di fonti di energia alternativa e la realizzazione di opere ed utilizzo di materiali aventi caratteristiche di ecosostenibilità.

La realizzazione di tali opere dovrà essere eseguita a totale cura e spese del concessionario, previa presentazione del relativo progetto ai competenti Uffici del Comune di Torino.

Il concessionario dovrà munirsi delle necessarie autorizzazioni, con obbligo di adeguamento della scheda catastale dell'immobile e delle sue pertinenze al nuovo stato di fatto conseguente alla realizzazione delle opere a cura e spese del concessionario.

Per tali opere non si applica il D. lgs. 163/2006 e s.m.i. trattandosi di interventi accessori alla gestione del servizio, che è da considerare la parte predominante del rapporto contrattuale e pertanto prevalente nell'ambito delle attività oggetto della concessione.

L'eventuale progetto dovrà prevedere la data entro cui dovranno essere iniziati e terminati i lavori valutata in base alla portata degli interventi per i quali è richiesta la presentazione di un cronoprogramma.

I lavori dovranno essere garantiti dal concessionario tramite polizza assicurativa o fidejussoria pari almeno al 10% dell'investimento proposto che sarà svincolata solo al termine dei lavori e a collaudo ultimato effettuato da tecnico abilitato designato dalla Civica Amministrazione con spese a carico del concessionario (previe verifiche effettuate dagli uffici tecnici competenti della Città o da diverso soggetto individuato dalla medesima).

La suddetta polizza fidejussoria dovrà essere presentata agli uffici della Circoscrizione 10 prima della stipula del contratto.

Le nuove strutture, realizzate previa autorizzazione e successiva verifica dei competenti Uffici Tecnici Comunali, si intendono acquisite in proprietà del Comune di Torino per accessione ai sensi dell'articolo 934 Codice Civile, senza che competa al Concessionario alcuna indennità o compenso di sorta previsti dall'articolo 936 del Codice Civile.

Le opere stesse, equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città, sono esenti dagli oneri concessori ai sensi dell'articolo 17 comma 3 lettera c del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

Il progetto relativo ai lavori a carico del concessionario dovrà essere sottoposto al parere tecnico del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport.

La città sarà manlevata da qualsiasi responsabilità derivante per incidenti o danni causati a terzi verificatisi nel corso di eventuali lavori.

ART. 3

Durata

La concessione avrà la durata di anni 5 (cinque anni) con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, a far data dall'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che approva il presente disciplinare di convenzione. (Regolamento n. 295)

Il concessionario si impegna a provvedere alla presentazione della documentazione e alla sottoscrizione del contratto nei tempi stabiliti e comunicati dal Servizio Contratti. La mancata sottoscrizione del contratto da parte del futuro concessionario verrà intesa dalla Città come perdita di interesse della concessione dell'impianto sportivo.

ART. 4

Canone

Il canone annuo per l'utilizzo dell'impianto è fissato in ragione di €. 54,37 oltre ad €. 11,97 per I.V.A. al 22% e così per un totale di €. 66,34 da pagarsi in un'unica rata anticipata al Cassiere della Circoscrizione n. 10.

Il canone è stato determinato nel rispetto di quanto sancito all'Art. 9 (commi 2 - 4) del Regolamento della Città n. 295.

Detto canone sarà rivalutato annualmente in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di Leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di convenzioni di impianti sportivi. La Città, pertanto, potrà ridefinire con i gestori l'importo del canone, riservandosi della facoltà di recesso con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi dell'art. 1373 del C.C. in caso di mancata accettazione del nuovo canone, senza indennizzo alcuno.

E' altresì previsto che nel caso la Città effettui opere di miglioria nell'impianto in gestione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto.

ART. 5

Finalità sociali

Il concessionario metterà gratuitamente a disposizione della Città, delle scuole cittadine e dei Servizi Sociali della Circoscrizione il complesso sportivo nelle mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, previa richiesta all'Ufficio Sport della Circoscrizione 10 che ne darà comunicazione al concessionario.

Ulteriormente la Circoscrizione 10 si riserva il diritto di disporre del medesimo per almeno due ore settimanali, previo accordo del competente Ufficio Sport circoscrizionale con il concessionario, per la messa a disposizione dei cittadini per attività amatoriali o delle Società sportive del territorio che ne facciano richiesta, con l'applicazione delle tariffe comunali.

La Civica Amministrazione si riserva il diritto di disporre del complesso sportivo per iniziative e manifestazioni organizzate in proprio o da essa patrocinate (con preavviso di 15 giorni) nella ragione di massime quindici giornate annue, feriali e festive, da definirsi nel numero, ed il concessionario non potrà opporsi alla piena disponibilità degli impianti a favore della Città se non in casi gravi e motivati di precedenti programmazioni di iniziative sportive di particolare rilievo o di attività agonistiche programmate con Federazioni o Enti sportivi.

Inoltre la concessione potrà essere sospesa per un periodo non superiore a tre mesi nel caso di eventi sportivi di carattere sovracomunale organizzati dalla Città che necessitino dell'utilizzo dell'impianto sportivo. In tal caso, l'Amministrazione, dopo avere con congruo anticipo informato il concessionario, si assumerà l'obbligo del pagamento delle utenze dell'impianto durante il periodo della sospensione. Per detto periodo di sospensione il concessionario non avrà l'obbligo del versamento del canone.

ART. 6

Orario di apertura

Il concessionario, nel rispetto del principio di uniformità di utilizzo sull'intero territorio cittadino, si impegna a garantire l'apertura dell'impianto per le attività dalle ore 8,30 alle ore 22,00, almeno per il periodo compreso tra il 15 di settembre e il 30 giugno.

L'orario di apertura dell'impianto in ossequio alla Legge 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", il D.P.C.M. 14 novembre 1997 relativo alla "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", la Legge Regionale 52/2000 recante "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico" e per ultimo lo stesso **art. 44 e 45** (Titolo V - Tutela della quiete pubblica) del Regolamento di Polizia Urbana, prevede di limitare lo svolgimento delle attività sportive rumorose fino e non oltre le ore 22,00.

L'Impianto sportivo in questione, in orario dalle 22,00 alle 23,00, fatte salve diverse disposizioni degli Uffici Comunali competenti, potrà essere utilizzato e destinato ad attività sportive meno rumorose e senza la presenza di pubblico o servizio di arbitraggio. Il predetto termine delle ore 22,00 potrebbe essere prorogato, fino e non oltre le ore 23,00 previa presentazione al Settore Tutela Ambiente, da parte del soggetto interessato, di richiesta scritta per l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'articolo 6 della Legge 447/1995, limitatamente a casi eccezionali legati allo svolgimento di partite o iniziative sportive di finale di tornei o di campionati.

Il mancato rispetto della tutela delle occupazioni o del riposo delle persone provocato da immissioni moleste eccedenti la normale tollerabilità, è inquadrabile nel mancato rispetto della salute del cittadino che la Costituzione riconosce e tutela in via prioritaria, senza che si renda necessario il richiamo all'articolo 844 del Codice Civile. Tale mancato rispetto può configurarsi nel reato di cui

all'articolo 659 del Codice Penale. L'Amministrazione Comunale potrà a tal fine imporre prescrizioni o motivate limitazioni sentiti i Servizi competenti.

ART. 7 Tariffe

Per l'utilizzo dell'impianto e delle strutture il concessionario applicherà le tariffe approvate dalla Civica Amministrazione per gli impianti gestiti direttamente dalla Città, nonché le agevolazioni previste ed applicabili con la deliberazione del Consiglio Comunale di regolamentazione delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali.

Le quote di cui sopra saranno introitate dai gestori a parziale copertura delle spese di gestione.

In ottemperanza alla normativa vigente, la vendita dei biglietti ed in genere di tutti i servizi dovrà essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta).

I ragazzi di età inferiore ai 12 anni potranno sempre assistere gratuitamente alle manifestazioni sportive.

Spetta al concessionario indicare ben in vista, all'interno dell'impianto, le tariffe.

ART. 8 Pubblicità e segnaletica

1. La pubblicità cartellonistica, fonica o di qualunque altro tipo, sia all'interno degli impianti che nelle aree esterne ad essi pertinenti, deve essere preventivamente autorizzata dalla Civica Amministrazione ed è consentita previo pagamento degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente. In linea generale si stabilisce comunque che:

- il materiale pubblicitario deve essere a norma antincendio, non contundente ed installato in modo tale da non ostacolare la visione degli spettatori né poter essere divelto e usato come arma impropria;

- il concessionario è responsabile della sicurezza, della manutenzione nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo la Civica Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità;

- l'Amministrazione ha diritto a far diffondere gratuitamente e con precedenza assoluta, i comunicati e gli avvisi che ritiene necessari o ad esporre cartellonistica.

2. La Civica Amministrazione si riserva, in particolare, la facoltà di fare installare, lungo il lato prospiciente la pubblica via, impianti pubblicitari da utilizzare ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Pubbliche Affissioni il cui contenuto non sia in contrasto, o comunque di nocimento, con l'attività del soggetto convenzionato e senza che ciò comporti alcun corrispettivo per lo stesso.

3. Il concessionario dovrà obbligatoriamente affiggere, in modo visibile, un cartello di dimensioni concordate con la Città recante, dopo la dicitura "Città di Torino", l'indicazione del concessionario, l'orario di apertura e di chiusura, le discipline sportive svolte e le agevolazioni praticate.

4. Il concessionario è tenuto a realizzare a proprie spese ed esporre presso l'impianto, un certo numero, concordato con la Città, di striscioni, manifesti e/o cartellonistica, contenenti il logo cittadino e/o circoscrizionale. In casi eccezionali tale materiale potrà essere fornito dalla Civica Amministrazione.

Qualora i mezzi pubblicitari esposti contengano indicazione di sponsor e/o marchi commerciali verrà applicata la normativa prevista dall'articolo 22 del Regolamento per l'applicazione del Canone sulle Iniziative Pubblicitarie, ad esclusione degli sponsor che prestino servizi o effettuino manifestazioni a favore della Città.

5. Eventuali orari di apertura degli impianti riservati a particolari categorie sociali dovranno essere esposti nelle bacheche dell'impianto.
6. Il concessionario è tenuto ad affiggere in apposita bacheca, all'interno della propria sede sociale, copia degli statuti societari e regolamenti di polizia urbana e altre normative di Pubblica Sicurezza al fine di prevenire attività e comportamenti illeciti da parte dei partecipanti e dei frequentatori in genere.

ART. 9 **Obblighi Assicurativi**

1. Il concessionario risponderà di tutti i comportamenti ed atti della gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della concessione.
Il concessionario è tenuto a predisporre il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) così come ogni altra documentazione necessaria e richiesta dalla normativa vigente.
2. Il concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza delle attività od omissioni svolte nell'esercizio della concessione.
L'Amministrazione non assume mai, in alcun caso, sia sul piano assicurativo che per qualsiasi altro rapporto giuridico, la qualità di coobbligato solidale per qualsivoglia obbligazione del concessionario.
3. Su tutti i beni destinati direttamente od indirettamente alla gestione, il concessionario sottoscrive un'adeguata polizza assicurativa ed in particolare:
 - a) contro i rischi dell'incendio ed eventi accessori, anche di tipo catastrofale, nulla escluso né eccettuato, tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile.
Ove l'immobile sia già coperto da assicurazione globale fabbricati della Città, competerà al concessionario la stipula di polizza "rischio locativo";
 - b) relativamente alla RCT verso terzi e prestatori d'opera, sulla base dell'afflusso medio dell'utenza all'impianto.
4. Il concessionario provvede alla copertura assicurativa dei rischi connessi alla esplicazione della propria attività nell'ambito comunale per danni che comunque possono derivare a terzi, considerando terzi tra di loro anche i propri dipendenti e il Comune di Torino.
5. Nelle polizze di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente a favore della Città di Torino.
6. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.
7. Copia di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso gli Uffici della Circoscrizione 10, prima della stipula del contratto di concessione ovvero entro trenta giorni dalla data di consegna dell'immobile, qualora sia motivatamente effettuata prima della stipula del contratto di concessione.
8. Con cadenza annuale, il concessionario dovrà inviare ai competenti uffici della Circoscrizione 10 copia della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi.

ART. 10 **Custodia**

Il concessionario provvederà alla custodia e alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature nonché all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio personale.

Il concessionario si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.

ART. 11

Obblighi previdenziali

1. Al personale dipendente ed ai soci lavoratori del concessionario impiegati presso il Complesso Sportivo dovrà essere applicata la vigente normativa sul lavoro e/o sulla Cooperazione e sulla Previdenza Sociale. La Civica Amministrazione potrà chiedere la consegna dell'elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nel complesso sportivo nonché della documentazione comprovante regolari versamenti previdenziali ed assistenziali a loro favore.

2. La Civica Amministrazione potrà in ogni caso revocare la concessione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla normativa e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente irregolarità direttamente imputabili al concessionario, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica sull'impiego degli addetti all'impianto in argomento (soci, dipendenti, collaboratori od operanti a qualsivoglia titolo).

ART. 12

Divieto di subconcessione terzi

Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la convenzione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.

Nessun locale o prefabbricato dell'impianto potrà essere utilizzato da soggetti diversi dallo stesso se non previo espresso consenso scritto dalla Civica Amministrazione.

ART. 13

Bar ed esercizi pubblici

Al momento della stipula del presente atto la struttura sportiva di base, oggetto della convenzione, risulta sprovvista di esercizio di bar e ristoro.

Il concessionario potrà gestire direttamente il servizio bar e ristoro od affidarlo a terzi, nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalle norme igienico-sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, fornito dei necessari permessi previsti; il bar e ristoro dovrà essere riservato ai frequentatori dell'impianto ai sensi dell'art. 8 comma 6 lettera i) della Legge Regione Piemonte 29.12.2006, n. 38 e s.m.i. Qualora l'esercizio di somministrazione alimenti e bevande, in quanto fisicamente separabile dalla parte sportiva dell'impianto, sia aperta al pubblico, è necessario ottenere la preventiva autorizzazione amministrativa prevista per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto della normativa vigente in materia e dei criteri di programmazione commerciale approvati dalla Città di Torino.

Nel caso di affidamento a terzi, muniti dei necessari requisiti, il concessionario dovrà richiedere alla Circoscrizione 10 la necessaria e preventiva autorizzazione. Copia del relativo contratto dovrà essere preventivamente depositata presso gli uffici della Circoscrizione. Il concessionario dovrà indicare in modo ben visibile presso l'impianto e, ove presente, sul proprio sito web il nominativo del soggetto affidatario della gestione del bar e ristoro.

Il soggetto affidatario di cui al comma precedente si obbliga a tenere l'Amministrazione sollevata da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare dall'esercizio della predetta attività. Tale esonero da responsabilità dovrà essere specificamente

previsto e sottoscritto con doppia sottoscrizione dal soggetto affidatario nel contratto di affidamento con il concessionario.

Qualora nell'ambito della gestione della concessione, per la sua attività commerciale, l'esercizio di somministrazione bevande e alimenti si trasformi di fatto in attività rivolta anche al pubblico, o vengano a svolgersi attività rivolte a un pubblico indifferenziato, la Civica Amministrazione provvederà alla rivalutazione del canone riferito ai locali adibiti a bar e ristoro.

Allo stesso modo, in applicazione di quanto previsto all'art. 13 del citato Regolamento, verrà rivalutato l'onere delle utenze posto a carico della Città.

ART. 14 **Manutenzione**

Tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'intero complesso sportivo, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni ed ogni altro intervento di manutenzione connessa o pertinente con la gestione dello stesso sono a carico del concessionario, che dovrà produrre annualmente dettagliata relazione scritta alla Circostrizione 10, circa gli interventi effettuati.

Sono a carico della Città le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulle componenti di tipo strutturale essenziali dell'impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del soggetto concessionario.

Sono altresì a carico del concessionario, lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell'impianto, che dovrà essere in perfette e costanti condizioni di pulizia e di decoro.

La manutenzione delle componenti arboricole e floreali e dei manti erbosi compete esclusivamente al concessionario, rimanendo in capo alla Città esclusivamente la potatura degli alberi ad alto fusto, previa segnalazione del concessionario. Rimane, peraltro, in capo al concessionario, ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile, la piena responsabilità per fatti lesivi a danno di terzi a cui la Città resta in ogni caso estranea.

Affinché il Civico Servizio Tecnico competente possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi dovranno essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori, ecc.). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà posta a totale carico del concessionario.

Qualora il concessionario non rispetti tale obbligo di collaborazione ed accessibilità, il Servizio Tecnico competente, previa comunicazione al concessionario, non provvederà alla cura delle alberate la cui manutenzione e responsabilità civile e penale per eventuali eventi dolosi o colposi o danni verrà assunta ad ogni effetto a carico esclusivo del concessionario.

Il Servizio competente procederà ai sensi dell'articolo 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare l'eventuale alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del concessionario nella tutela delle specie botaniche ed arboricole pregiate esistenti oltre che alla salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione degli impianti.

Le nuove piantumazioni non possono essere realizzate se non previamente autorizzate dal Servizio Tecnico competente, a seguito di presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguire.

ART. 15 **Utenze e tassa raccolta rifiuti**

Durante il periodo di concessione, in ossequio a quanto disposto dagli artt. 9 (punto 2 - 9) e 13 del Regolamento della Città n. 295 approvato nella seduta del Consiglio Comunale del 12 dicembre 2012 mecc. 201204540/010, il riparto ed imputazione delle utenze verrà effettuato secondo il criterio: 80% dell'ammontare dei costi a carico della Città e 20% a carico del concessionario. Le utenze rimarranno intestate alla Città, che provvederà tramite il Settore centrale preposto al recupero delle spettanze.

Premesso che la quota parte relativa all'impianto sportivo da cui scomputare i consumi idrici e di energia elettrica è stata commisurata nel 10% dei consumi totali riferiti agli impianti tecnologici che servono l'impianto stesso (all.3) e che la quota da imputare relativa al riscaldamento è precisata nello stesso allegato (all.3), si riportano di seguito i dati identificativi delle utenze:

Utenza Idrica:

codice utente 0010131087;

Utenza Elettrica:

codice utente 1050061690

Riscaldamento:

codice CE - 0488 - A - ITC01

Pertanto rimarranno in carico al concessionario:

Tutte le spese relative al telefono, tassa raccolta rifiuti e pulizia dei locali;

- il 20% delle spese relative al consumo idrico
- il 20 % delle spese relative al consumo di energia elettrica
- il 20 % delle spese relative al consumo del riscaldamento a carico della Città:
- l' 80% delle spese relative al consumo idrico;
- l' 80% delle spese relative al consumo di energia elettrica;
- l' 80% delle spese relative al consumo del riscaldamento

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al succitato articolo 3 si applicherà la clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

I contatori o dispositivi di misurazione dovranno essere tenuti accessibili in ogni momento nel caso di verifiche o controlli da parte dell'Amministrazione Comunale.

Eventuali aumenti dei costi delle utenze derivanti da interventi di manutenzione o incrementi di servizio effettuati dal concessionario saranno interamente a carico del medesimo, cui è fatto obbligo di segnalare ogni attività svolta che possa comportare un aumento di fabbisogno delle utenze. L'Amministrazione Comunale si riserva di verificare, senza indugio e in ogni momento ritenuto utile, i flussi di utenze e le relative documentazioni.

Nel caso di attivazione di un servizio bar-ristoro verrà applicato quanto previsto all'art. 13 del Regolamento per la concessione degli impianti sportivi comunali e verrà rivalutato l'onere posto a carico della Città. Il concessionario, entro la data di inizio dell'attività, dovrà installare contatori separati con la stipulazione di appositi contratti di fornitura di cui dovrà produrre copia alla Circoscrizione 10 e al Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori della Città. In difetto saranno addebitate le utenze relative all'attività di bar-ristoro sin dalla data di approvazione della presente concessione.

Il concessionario, nel caso di impianti dotati di illuminazione notturna o copertura stagionale, dati in uso a terzi, deve riscuotere la tariffa oraria con le modalità previste all'art. 7 e rendicontare mensilmente alla Circoscrizione 10 tali introiti attraverso copie di ricevute fiscali, matrici di scontrini di cassa o copie di fatture o, in caso di utilizzo gratuito, mediante dichiarazione di gratuità rilasciata dal soggetto beneficiario. La differenza tra la tariffa ordinaria e la tariffa maggiorata, con riferimento alla medesima fascia temporale d'utilizzo, sarà dedotta dalla quota annuale a carico della Città. In caso di inosservanza a tali disposizioni la Città non si assume il carico dei costi relativi alle utenze di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 16

Controlli

Un'apposita Commissione di Controllo, composta da: Direttore Circoscrizionale, Posizione Organizzativa Circoscrizionale, Funzionario Responsabile impianti sportivi Circoscrizione, Direttore della Direzione Sport e Tempo Libero o Dirigente del Servizio Sport, Dirigente Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport, o dai loro eventuali delegati, verificherà periodicamente, con cadenza annuale, la puntuale osservanza della concessione relazionando al Presidente di Circoscrizione.

I Funzionari Comunali incaricati avranno libero accesso, in ogni momento, agli impianti per verifiche e controlli sulla ottemperanza alle normative vigenti, sulla concessione, gestione, impiantistica, manutenzione ed eventuali lavori di miglioria durante lo svolgimento delle attività stesse. Più in generale, potranno verificare, in ogni momento, anche attraverso l'acquisizione, l'accesso e la consultazione, il rispetto di tutte le obbligazioni derivanti dalla concessione.

ART. 17

Obblighi a carico del concessionario

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'articolo 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi monetari. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al succitato articolo 3 si applicherà alla concessione la clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Il concessionario dovrà comunicare, entro trenta giorni, alla Città eventuali variazioni relative alle cariche sociali e trasmettere annualmente, entro 30 giorni dalla scadenza dell'anno di vigenza della concessione, il rendiconto della gestione complessiva, resa ai sensi dell'articolo 47 della Legge 445/2000, con una dettagliata esposizione delle attività svolte e dei costi e ricavi (per gli impianti con attività sportiva e commerciale, anche con contabilità separata delle due attività) dell'impianto oggetto di concessione.

ART. 18

Penali revoca

Nei casi di accertati inadempimenti rilevati a seguito di controlli di cui al precedente articolo 16 o di qualunque violazione della concessione o qualunque negligenza nella buona conduzione dell'impianto, sarà richiesto il pagamento, a favore della Civica Amministrazione, di una somma di denaro a titolo di penale pari al canone annuo di concessione che potrà essere triplicata in caso di reiterati inadempimenti, a seguito di relazione specifica redatta dalla Commissione di cui al precedente articolo 16.

Qualora l'inadempimento abbia carattere grave o prosegua indipendentemente da quanto previsto dal comma precedente, la Civica Amministrazione potrà dichiarare, previa diffida da parte della Circoscrizione, la revoca immediata della concessione con provvedimento amministrativo motivato, emesso dal medesimo soggetto che ne aveva approvato la concessione, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni. Nulla sarà invece riconosciuto al concessionario inadempiente.

Sono considerate cause legittime di revoca:

- reiterati ed accertati inadempimenti o gravi negligenze nella manutenzione ordinaria e straordinaria;
- grave compromissione delle condizioni igienico-sanitarie o di sicurezza dell'impianto, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;

- gravi inadempienze relativamente all'attuazione di eventuale programma di opere programmate di investimento;
- reiterato mancato pagamento dei canoni di locazione e/o delle utenze;
- fallimento del concessionario o altra procedura concorsuale o liquidazione coatta amministrativa;
- mancata sottoscrizione del contratto o omessa o tardiva presentazione della documentazione richiesta dalla Città da parte del concessionario, previa diffida espressa, con termine non superiore ai 30 giorni;
- altri inadempimenti degli obblighi a qualsivoglia titolo previsti dalla concessione o riconducibili alla stessa.

Per motivate esigenze di interesse pubblico la concessione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre, con il conseguente riscatto anticipato delle eventuali opere di miglioria apportate all'impianto dal concessionario e non ancora ammortizzate.

La concessione potrà, altresì, essere sospesa per un periodo non superiore a 3 mesi nel caso di eventi sportivi organizzati dalla Città di carattere sovracomunale che necessitino dell'utilizzo dell'impianto sportivo. In tale caso, l'Amministrazione, dopo avere con congruo anticipo informato il concessionario, si assumerà l'obbligo del pagamento delle utenze dell'impianto durante il periodo della sospensione. Durante il periodo di sospensione della concessione il concessionario non avrà l'obbligo di versare il canone di concessione.

La revoca sarà altresì applicabile in caso di mancata accettazione della rivalutazione del canone concessorio e dell'onere delle utenze poste a carico della Città, così come previsto al precedente art. 13 ultimo comma.

ART. 19

Risoluzione anticipata della concessione

Il concessionario ha facoltà di richiedere la risoluzione anticipata della concessione con obbligo di preavviso di mesi sei. In tal caso la Civica Amministrazione provvederà all'incameramento della cauzione e all'acquisizione di tutte le opere realizzate, fermo restando il diritto a favore della Città all'eventuale risarcimento dei danni, laddove imputabili al concessionario.

Pari facoltà di risoluzione, con il preavviso di cui al comma precedente, è prevista a favore della Civica Amministrazione con il conseguente riscatto anticipato delle opere di miglioria apportate all'impianto e risarcimento degli eventuali danni a favore del concessionario.

ART. 20

Presa in consegna e restituzione impianto

All'atto della presa in consegna dell'impianto da parte del concessionario, sarà redatto apposito verbale che riporterà, oltre alla consistenza degli eventuali beni mobili, anche una sommaria descrizione delle condizioni edilizie ed igienico-sanitarie della struttura.

Copia del suddetto verbale dovrà essere inviata alla Vice Direzione Generale Finanza e Tributi - Servizio Ispettorato.

Analogo verbale verrà redatto al termine del rapporto concessorio.

Alla scadenza della concessione, o in caso di revoca o risoluzione anticipata della stessa, l'impianto sportivo, comprensivo di attrezzature e di arredi di proprietà comunale dovrà essere riconsegnato alla Città in normale stato d'uso e manutenzione, libero da persone o cose non di proprietà della Città, entro tre mesi.

ART. 21

Rinnovo

Alla scadenza della concessione la stessa non si rinnoverà automaticamente ma potrà essere rinnovata con apposito atto amministrativo che ne può rivedere i termini.

La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata almeno 180 giorni prima della scadenza in ottemperanza a quanto sancito dall'art. 6 del Regolamento n. 295 della Città che regola la presente convenzione.

In fase di richiesta di rinnovo il concessionario dovrà relazionare in merito alla gestione in scadenza ed in particolare dovranno indicare le fonti attivate per il finanziamento degli oneri di gestione e degli eventuali investimenti, anche attraverso la presentazione dei bilanci societari.

La concessione non potrà essere rinnovata qualora le condizioni previste dalla precedente concessione non siano state tutte interamente rispettate. A tal fine potranno essere espletati idonei controlli da parte degli Uffici comunali competenti.

ART. 22 **Cauzione definitiva**

A garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali il concessionario costituisce cauzione definitiva di €. 33,17 (10% canone per 5 anni) tramite polizza fideiussoria assicurativa, bancaria o versamento in contanti al Civico Tesoriere della Città. Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dallo stesso e fatti salvi i maggiori diritti della Città, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva.

Nell'ipotesi che venga scelto di prestare la garanzia sopracitata mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria, la stessa dovrà contenere le seguenti clausole: _____

“La Compagnia si obbliga, anche in deroga alle condizioni generali, a soddisfare le obbligazioni **a prima richiesta** del Comune di Torino, senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o valuta, incluse quelle indicate dall'art. 1945 C.C., con esclusione, altresì, del beneficio di escussione di cui all'art. 1944 c.c. Lo svincolo della presente polizza/fideiussione sarà effettuato mediante restituzione del presente documento, da parte del Comune garantito, recante annotazione di svincolo, ovvero con dichiarazione rilasciata dal Comune stesso, che liberi il fideiussore da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata. Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza/fideiussione sarà effettuato dalla Compagnia entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del beneficiario. Ogni effetto della presente polizza/fideiussione cesserà sei mesi dopo la scadenza della concessione”.

La fideiussione, a scelta del concessionario, potrà essere inoltre rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario e fatti salvi i maggiori diritti della Città, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 23 **Fallimento e morte del concessionario**

Il concessionario si obbliga per sé e per i propri eredi ed aventi causa. In caso di fallimento o amministrazione controllata del concessionario, la concessione si intende senz'altro revocata e la Civica Amministrazione provvederà a termini di legge. In caso di morte del concessionario, è facoltà della Civica Amministrazione scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione o la risoluzione del contratto.

ART. 24 **Trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della concessione in oggetto, saranno trattati esclusivamente in funzione della medesima e saranno conservati presso la Civica Amministrazione. In relazione ai suddetti dati gli interessati possono esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs 196/2003.

Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Circoscrizione 10.

ART. 25
Efficacia

Il presente atto, mentre vincola fin d'ora il concessionario, non vincola l'Amministrazione Comunale se non al momento dell'esecutività della deliberazione approvante la concessione di cui trattasi.

L'efficacia del presente atto è subordinata all'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

ART. 26
Spese d'atto

Le spese di atto e conseguenti sono a carico del concessionario.

ART. 27
Controversie

Nell'ipotesi di eventuali controversie i concessionari dovranno eleggere domicilio legale Torino ed il Foro competente sarà quello di Torino.

ART. 28
Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato e previsto nel presente contratto, si rinvia alle normative nazionali, regionali e locali vigenti, in quanto applicabili.

Per Accettazione delle suesposte condizioni:

Il Presidente dell'Associazione A.S.D. Circolo Mirafiori Cime Bianche

.....